

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carla Romana Raineri	Presidente
dr. Rossella Milone	Consigliere
dr. Silvia Brat	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3684/2021** promossa
da

LUCA FILIPPO CARLO BATTISTI (C.F. BTTLFL73C25F205B) e **AQUILONE SRL** (C.F. 04174630154), con il patrocinio dell'avv. MARCO MARINONI e dell'avv. SIMONE VENEZIANO, elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL LIBERTY 8, 20121 MILANO presso il difensore avv. MARCO MARINONI

Impugnanti

e

GRAZIA LETIZIA VERONESE (C.F. VRN GZL 43L61E591F) con il patrocinio dell'avv. BRUNO CAPPONI, elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO VENEZIA, 10 presso lo studio dell'avv. MADDALENA BOFFOLI

impugnante


contro

ENRICO MARIA BIGNAMI (C.F. BGNNCM57E07F205V)

resistente contumace

pagina 1 di 32





contro

UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI S.R.L. (C.F. 00846920155), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO BERNARDINELLO e dell'avv. GIANPIETRO QUIRICONI, elettivamente domiciliata in VIA PALEOCAPA, 1 20121 MILANO presso il difensore avv. ALBERTO BERNARDINELLO

resistente

contro

EDIZIONI MUSICALI ACQUA AZZURRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00893790154), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE SANZO, elettivamente domiciliata in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore

resistente

avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

Conclusioni per LUCA FILIPPO CARLO BATTISTI (C.F. BTTLFL73C25F205B) e AQUILONE SRL:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare,

per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, il lodo reso *inter partes* dall'Arbitro


Unico, Dott. Francesco Dori, sottoscritto il 16.7.2021 e comunicato alle parti a mezzo di posta elettronica certificata in pari data, e, per l'effetto, così giudicare:

(i) quanto alle domande principali proposte dalla Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. e dalla Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* Dott. Claudio Buja e Dott. Luigi Giovanni Battista Saporito, nei confronti di Luca Filippo Carlo Battisti e Aquilone S.r.l.,

A) in rito, in via preliminare,

- quanto alla domanda *ex art.* 2476 cod. civ., proposta da entrambe, dichiarare, a norma dello statuto (art. 27) della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l., che la clausola compromissoria non può ritenersi applicabile a Luca Battisti, in quanto non risulta essere stata mai sottoscritta dal medesimo nella sua qualità di amministratore della società;





- quanto alla domanda *ex art.* 2497 cod. civ., proposta solo dalla Universal Music Publishing Ricordi S.r.l., dichiarare, a norma dello statuto (art. 27) della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l., che la controversia non è suscettibile di devoluzione alla cognizione arbitrale e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza a giudicare su di essa;

B) nel merito,

- rigettare le domande della Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. e della Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. in liquidazione, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, dichiarare tenuta la Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale e suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. Luigi Giovanni Battista Saporito, a restituire a Luca Filippo Carlo Battisti quanto sarà stato dal medesimo corrisposto in esecuzione del lodo;

(i) quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla Aquilone S.r.l., in persona del suo legale

rappresentante *pro tempore* Luca Filippo Carlo Battisti, nei confronti della Universal Music Publishing Ricordi S.r.l.,

C) nel merito,

- accertare e dichiarare la responsabilità della Universal Music Publishing Ricordi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. Claudio Buja, per aver ingiustificatamente


deciso di sciogliere e mettere in liquidazione la Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l., allo scopo di perseguire un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale, abusando

dei propri diritti e/o esercitandoli in violazione dei principî di buona fede esecutiva del contratto di società e di correttezza nei rapporti tra soci *ex artt.* 1175 e 1375 cod. civ.;

D) dichiarare, per l'effetto, tenuta la Universal Music Publishing Ricordi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. Claudio Buja, a risarcire il danno subito dalla Aquilone S.r.l., da liquidarsi, ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 2056, comma 2, cod. civ., nella somma di € 3.393.682,00, ovvero, in subordine, in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

(iii) in ogni caso,





E) condannare la Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. e la Edizioni Musicali Acqua Azzurra

S.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in solido tra loro, a rifondere in favore di Luca Filippo Carlo Battisti e Aquilone S.r.l. le spese di funzionamento del procedimento arbitrale;

F) condannare la Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. e la Edizioni Musicali Acqua Azzurra

S.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* Dott. Claudio Buja e Dott. Luigi Giovanni Battista Saporito, a restituire a Luca Filippo Carlo Battisti le somme da ciascuna di esse indebitamente percepite a titolo di spese processuali per il procedimento arbitrale;

G) condannare la Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. e la Edizioni Musicali Acqua Azzurra

S.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* Dott. Claudio Buja e Dott. Luigi Giovanni Battista Saporito, in solido tra loro, a rifondere in favore di Luca Filippo Carlo Battisti e Aquilone S.r.l. le spese processuali del presente giudizio di impugnazione, comprensive di spese generali, I.V.A. e C.P.A.”


Conclusioni per GRAZIA LETIZIA VERONESE:

Voglia la Corte d'Appello dichiarare che la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto EMAA non si applica all'amministratrice sig.ra Grazia Letizia Veronese, che tale clausola non ha mai sottoscritto e che non intende accettare nella presente sede; in alternativa sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 D.lgs. n. 5/2003.

Rigettare in quanto non provate e infondate tutte le domande proposte nei confronti della Veronese, con il favore delle spese di entrambi i gradi.

Condannare la UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI S.R.L. e la EDIZIONI MUSICALI ACQUA AZZURRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in solido tra loro a restituire alla comparente Veronese quanto ingiustamente pagato in esecuzione provvisoria del lodo qui impugnato





anche a titolo di spese legali. Con vittoria di spese competenze onorari del presente grado di giudizio e di quello vertito davanti all'Arbitro unico.

Conclusioni per UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI S.R.L.:


Piaccia all'III.ma Corte di Appello di Milano, *contrariis reiectis*,
in via preliminare

- dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di appello proposto da Luca Filippo Filippo Carlo Battisti avverso il lodo impugnato in quanto l'appellante deve considerarsi decaduto da tale facoltà ai sensi del combinato disposto dell'art. 829 I co. n. 4 c.p.c. e dell'art. 817 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di appello proposti da Luca Filippo Carlo Battisti e da Aquilone S.r.l. nonché del secondo, terzo, quarto e quinto motivo d'appello proposti da Grazia Letizia Veronese avverso il lodo impugnato in quanto la clausola arbitrale riportata all'art. 27 dello Statuto di Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. non contempla l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto ai sensi dell'art. 827 III co. c.p.c.;
- sempre in via preliminare e subordinata,*
- dichiarare l'inammissibilità del quarto e quinto motivo di appello proposti da Luca Filippo Carlo Battisti avverso il lodo impugnato in quanto non è ravvisabile alcuna omessa motivazione ai sensi dell'art. 829 I co. n. 12;
- dichiarare l'inammissibilità del sesto motivo di appello proposto da Luca Filippo Carlo Battisti nonché del quarto motivo di appello proposto da Grazia Letizia Veronese avverso il lodo impugnato in quanto motivo fondato su eccezioni e contestazioni nuove ex art. 345 I co. c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di appello Luca Filippo Carlo Battisti e da Aquilone S.r.l. nonché il terzo e quinto motivo di appello proposto da Grazia Letizia Veronese avverso il lodo impugnato in quanto sprovvisti del grado di specificità richiesto dall'art. 342 II co. n. 2) c.p.c.;

nel merito, in via principale

- rigettare tutti i motivi di appello proposti da Luca Filippo Carlo Battisti, da Aquilone S.r.l. e da Grazia Letizia Veronese avverso il lodo impugnato in quanto infondati in fatto ed in diritto e





per l'effetto confermare il provvedimento nei limiti di quanto impugnato *ex adverso*, rigettando al contempo la connesse domande restitutorie avanzate da Luca Filippo Carlo Battisti, da Aquilone S.r.l. e da Grazia Letizia Veronese;

- dichiarare l'irrelevanza e/o manifesta infondatezza della questione costituzionale sollevata da Grazia Letizia Veronese con riferimento all'art. 34 D.Lgs. 5/2003 ed in relazione al precetto di cui all'art. 25 I co. Cost.;

nel merito, in via subordinata


- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma parziale del lodo impugnato per i motivi adottati da Luca Filippo Carlo Battisti, dalla società Aquilone S.r.l., da Grazia Letizia Veronese e/o che dovessero essere adottati dalle altre parti del procedimento: o respingere integralmente tutte le domande svolte dagli appellanti, anche in via incidentale e/o comunque dalle altre parti convenute, in quanto infondate in fatto e in diritto;

o accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Sig.ri Grazia Letizia Veronese, Luca Filippo Carlo Battisti ed Enrico Maria Bignami ai sensi dell'art. 2476 e 2392 c.c. quali amministratori operativi e condannare gli stessi in solido a risarcire ovvero a mantenere sollevata ed indenne Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. con riferimento ad i danni tutti patiti e *patiendi* che si quantificano in euro 5.115.841,06, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., con interessi e rivalutazione monetaria;

o ed in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori convenuti ex art. 2476 c.c. e 2932 II co. c.c. in qualità di amministratori non operativi e condannare gli stessi in solido a risarcire ovvero a mantenere sollevata ed indenne Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. con riferimento ad i danni tutti patiti e *patiendi* che si quantificano in euro 5.115.841,06, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione monetaria;

nel merito, in via incidentale





- dichiarare la nullità parziale del lodo emesso dall'Arbitro Unico, Dott. Francesco Dori, e sottoscritto da quest'ultimo il 16.07.2021, nella parte in cui, considerando erroneamente la materia non arbitrabile, ha omesso di pronunciarsi sull'azione esercitata da Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. ex art. 2497 c.c. per abuso dell'attività di direzione e coordinamento ed, in parziale riforma, condannare Aquilone S.r.l. i Sig.ri Luca Filippo Carlo Battisti, Grazia Letizia Veronese e Enrico Maria Bignami, in solido tra loro, a risarcire ovvero mantenere sollevata ed indenne Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. con riferimento a tutti i danni patiti e *patiendi* che si quantificano in euro 1.790.544,37 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia anche da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. con interesse e rivalutazione monetaria;


- dichiarare la nullità parziale del lodo emesso dall'Arbitro Unico, Dott. Francesco Dori, e sottoscritto da quest'ultimo il 16.07.2021, nella parte in cui, pur considerando erroneamente non arbitrabile non arbitrabile l'azione ex art. 2497 c.c., ha contraddittoriamente rigettato la domanda rivolta nei confronti di Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. e per l'effetto condannare in solido, nei termini e per le finalità di cui all'art. art. 2497 III co. c.c. anche Edizioni Musicali Acqua Azzurra nei limiti di accoglimento della domanda ex art. 2497 c.c. rivolta nei confronti delle altre parti del procedimento;

in via istruttoria e subordinata

- ammettere Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. alla prova diretta per interrogatorio formale dei Sig.ri Grazia Letizia Veronese, Luca Carlo Filippo Battisti ed Enrico Maria Bignami e per testimoni sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che":


1. *"la gestione sociale, di EMAA, almeno dal 2002 e fino alla nomina del Dott. Bignami, avvenuta ad aprile 2008, era affidata ad un Consiglio di Amministrazione in cui sedeva un amministratore espressione dei soci di minoranza?"*
2. *"dopo la nomina del Dott. Bignami, avvenuta ad aprile 2008 e fino al 2016, l'allora CdA di EMAA mancava di nominare un procuratore speciale espressione dei soci di minoranza?"*
3. *"a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dai soci di minoranza in data 23 novembre 2009, 14 gennaio 2010 e 22 marzo 2010 come da docc. 23,26 e 27 che si rammostrano al teste, l'allora CdA di EMAA mancava di fornire riscontri?"*





4. *“anche in occasione dell’assemblea del 30 aprile 2010 l’allora CdA di EMAA mancava di fornire risposte ai quesiti avanzati dai soci di minoranza per il tramite dei propri legali e/o rappresentanti?”*
5. *“con lettera del 10.10.2016, prodotta sub doc. 30 che si rammostra, tutti i componenti dell’allora CdA di EMAA dichiaravano di non ritenere dovuto alcun chiarimento ai soci di minoranza circa la strategia aziendale di EMAA?”*
6. *“tutte le condotte assunte dall’Organo amministrativo di EMAA oggetto del procedimento introdotto da Giulio Rapetti Mogol avanti al Tribunale di Milano – in particolare il reiterato silenzio o rifiuto rispetto alle richieste di sincronizzazione delle opere del catalogo, l’inerzia e l’inattività in relazione al rinnovo del contratto per la riproduzione delle opere a mezzo stampa, il ripetuto ostruzionismo rispetto a ogni iniziativa di diffusione e promozione delle opere del catalogo, la revoca del mandato SIAE per la gestione dei diritti di utilizzazione delle opere on-line - erano note ai componenti dell’allora CdA di EMAA in quanto oggetto di comunicazioni, anche verbali, intervenute tra i medesimi componenti ed i soci di minoranza, in particolare tra il 2008 ed il 2010?”*
7. *“i componenti del CdA erano informati delle critiche e contestazioni rivolte all’operato di EMAA dal 2008 in avanti da parte dei soci di minoranza, ed in particolare di quelle rivolte in occasione dell’assemblea del 30.04.2010?”*
8. *“le condotte di silenzio o rifiuto assunte dall’allora CdA di EMAA rispetto alle richieste di sincronizzazione delle opere del catalogo, in particolare tra il 2008 ed il 2016, venivano assunte in assenza di una qualsiasi previa valutazione sui termini dell’utilizzo richiesto dell’opera e sulla congruità dell’offerta?”*
9. *“la decisione di revocare il mandato SIAE per lo sfruttamento on line delle opere del catalogo, intervenuta tra aprile e maggio 2007, veniva assunta dall’allora CdA di EMAA senza alcuna considerazione sul fatto che tale tipologia di sfruttamento costituiva una delle fonti di proventi e senza garantire una fonte alternativa di pari specie con altra società di gestione collettiva (c.d. collecting society) o con qualunque altra modalità? e che attualmente la fruizione di musica on-line è una delle principali fonti di sfruttamento per le società editoriali?”*
10. *“la revoca del mandato SIAE, intervenuta tra aprile e maggio 2007, ha impedito la fruizione delle opere di Battisti nel mercato on-line per più di 10 anni?”*





11. *“prima del 2003 il socio Ricordi forniva in outsourcing l’attività di assistenza editoriale in favore di EMAA assicurando a quest’ultima un assetto organizzativo ed uno specifico piano editoriale per la produzione e/o commercializzazione delle opere del catalogo?”*
12. *“dopo il 2003, a seguito dell’interruzione del rapporto di collaborazione con il socio Ricordi, EMAA mancava di dotarsi di una struttura organizzativa idonea a svolgere l’attività dell’editore e di adottare un piano editoriale?”*
13. *“la realizzazione ed esecuzione di un piano editoriale è un adempimento necessario per le società editoriali che intendono svolgere l’attività di editori musicali in proprio?”*
14. *“l’Avv. Silvia Pasquariello si dimise dalla carica di Consigliere di EMAA a fronte della diffida della Sig.ra Veronese a seguito di una semplice comunicazione in cui Ricordi informava EMAA di un mero interesse di FIAT ad utilizzare, per una propria campagna pubblicitaria, un brano del cantautore Lucio Battisti?”*
15. *“la Sig.ra Grazia Letizia Veronese ed il Sig. Luca Carlo Filippo Battisti, in qualità di Presidente e Consigliere di Edizioni Musicali Acqua Azzurra contattavano dal 2004 al 2007 Sony Music Entertainment Italy S.p.A. esprimendo il proprio dissenso alla pubblicazione di cofanetti contenenti “The best of Mogol Battisti” pubblicati sotto forma di CD e DVD?”*
16. *“Sony, nell’ aprile 2016, contattava il Sig. Luca Filippo Carlo Battisti in qualità di amministratore di EMAA per sottoporre delle proposte di collaborazione da parte di artisti stranieri tra i quali vi era la richiesta di campionamento avanzata dal Sig. Ntoko Mazibuko per il brano “Ancora tu” come da doc.54/b che si rammostra?”*
17. *“Sony, nel settembre 2015 contattava il Sig. Luca Filippo Carlo Battisti in qualità di amministratore di EMAA per sottoporre una bozza di accordo avente ad oggetto una ipotesi di collaborazione per produrre un piano di pubblicazione quinquennale come da doc. 55 che si rammostra?”*
18. *“il Sig. Luca Filippo Carlo Battisti mancava di fornire riscontro alle proposte di collaborazione provenienti da altri artisti per il tramite di Sony nonché alla proposta di Sony di collaborazione per produrre un piano di pubblicazione quinquennale?”*
19. *“Il Sig. Luca Carlo Filippo Battisti decideva di non riscontrare le proposte di Sony del 2015 e 2016 in assenza di una valutazione sui profili artistici e/o sui profili economici delle offerte?”*





20. *“all’approssimarsi della scadenza della durata della società, nel 2010, Ricordi aveva manifestato ampia disponibilità a una proroga di almeno vent’anni mentre la Sig.ra Veronese aveva insistito (e imposto) una proroga annuale, da rinnovarsi di volta in volta?”*

21. *“la motivazione addotta dalla Sig.ra Veronese per imporre la proroga annuale della società risiedeva nella convinzione che alla scadenza il catalogo editoriale sarebbe tornato nella piena proprietà degli eredi?”*


22. *“nel corso dell’anno 2007 la Provincia di Roma ha organizzato in onore di Mogol un concerto in data 12 aprile dove avrebbero dovuto esibirsi molti dei più apprezzati artisti italiani interpretando le più famose opere del repertorio Mogol / Battisti; che due giorni prima dello spettacolo la Sig.ra Grazia Letizia Veronese sono intervenuti sia personalmente che in qualità di amministratori EMAA presso il suddetto Ente minacciando azioni legali ed ottenendo l’annullamento dell’evento?”*

23. *“nel corso dell’anno 2008 la Sig.ra Grazia Letizia Veronese sono intervenuti personalmente ed in qualità di amministratori di EMAA presso la RAI e presso il direttore artistico e il presidente della giuria del Festiva di Castrocaro chiedendo di evitare l’utilizzazione de brano “Un Avventura” come sigla della trasmissione relativa al festival medesimo?”*

24. *“nel mese di luglio 2008 Monte dei Paschi di Siena ha contattato Music Union S.r.l., coeditore insieme ad EMAA del brano “Insieme”, per richiedere l’autorizzazione alla sincronizzazione del predetto brano nello spot pubblicitario della banca stessa per tutto l’anno 2009; che il 6 agosto 2008 Music Union S.r.l. ha inoltrato la richiesta della banca ad EMAA per concordare con quest’ultima la quotazione per la sincronizzazione; che l’8 settembre 2008 ha sollecitato una risposta da EMAA; che a tali missive EMAA non ha mai risposto; che Ricordi, socio di EMAA, ha contestato tale comportamento chiedendo spiegazioni e delucidazioni e che EMAA non ha mai fornito tali spiegazioni, come da docc. 33-37 e 27-28 che si rammostrano?”*

25. *“nel mese di novembre del 2009 Barilla ha contattato Music Union S.r.l., coeditore insieme a EMAA del brano “Insieme”, per richiedere l’autorizzazione alla sincronizzazione del predetto brano in un suo spot pubblicitario televisivo; che il 30 novembre 2009 Music Union S.r.l. ha inoltrato la richiesta a EMAA per concordare con quest’ultima la quotazione per la sincronizzazione; che il 15 dicembre 2009, ha sollecitato una risposta da EMAA; che a tali*





missive EMAA non ha mai risposto; che Ricordi, socio di EMAA, ha contestato tale comportamento chiedendo spiegazioni e delucidazioni e che EMAA non ha mai fornito tali spiegazioni, come da docc. 39-40 e 27-28 che si rammostrano?”

26. *“solo nel periodo fino al 2009 le agenzie pubblicitarie hanno chiesto l’autorizzazione per la sincronizzazione di brani del repertorio Mogol / Battisti in spot pubblicitari?”*

27. *“le case editoriali musicali italiane usano richiedere per sincronizzazioni cinematografiche e/o pubblicitarie, per repertori di primo piano di musica popolare, importi per ogni utilizzazione di ogni singola composizioni, un importo variabile tra 200.000,00 e 500.000,00 euro circa e anche oltre, in correlazione alla durata di utilizzo, all’estensione territoriale dell’utilizzo e, nel caso di utilizzazioni pubblicitarie, alla tabella merceologia, alla notorietà della marca, al tipo ed entità dei canali utilizzati ed al numero di filmati realizzati?”*

28. *“dopo i suddetti avvenimenti (riguardanti i dinieghi alle proposte di Barilla e MPS) Music Union S.r.l. decise di accantonare sistematicamente qualsiasi richiesta della stessa natura avanzata da terzi ed avente ad oggetto composizioni del repertorio di EMAA rispondendo che “il catalogo non era disponibile?”*


29. *“dai primi anni 2000 vi è (e tutt’oggi permane) una “diffusa conoscenza” nell’ambiente pubblicitario in merito all’indisponibilità del repertorio Mogol/Battisti per usi pubblicitari?”*

30. *“nel mese di marzo 2009 la Sig.ra Grazia Letizia Veronese in qualità di amministratore di EMAA, a seguito della richiesta di sincronizzare una scena di un’opera cinematografica con il brano di Mogol / Battisti “Il paradiso della vita”, ha rifiutato la proposta e ha diffidato Ricordi, coeditore di alcune opere del repertorio Mogol / Battisti, dal negoziare qualsivoglia licenza di sincronizzazione di qualsiasi brano del repertorio stesso, aggiungendo che per il futuro essa avrebbe opposto il medesimo rifiuto anche in caso di proposte successive?”*

31. *“nel corso del 2011 la Sig.ra Grazia Letizia Veronese in qualità di amministratore di EMAA, hanno preso contatti con il Comune di Roma conferendo con il Sig. Dino Gasperini e manifestando il proprio dissenso all’utilizzo dei brani del repertorio Mogol / Battisti, affermando di essere titolari del diritto di interdizione relativo all’utilizzazione del repertorio stesso in occasione dello svolgimento di uno spettacolo dedicato ai cinquant’anni della carriera di Mogol?”;*

32. *“nel corso del 2011 il cantante Pupo (nome d’arte del Sig. Enzo Ghinazzi) ha partecipato alla trasmissione televisiva “I raccomandati” trasmessa sulle reti RAI in unione al Principe*





Emanuele Filiberto, proponendo alla RAI di utilizzare per il promo della trasmissione le strofe del brano "Ancora tu" "...ancora tu ma non dovevamo vederci più?";

33. *"che la RAI ha pertanto richiesto alla Sig.ra Grazia Letizia Veronese in qualità di amministratore di EMAA l'autorizzazione per tale utilizzo che è stata negata; che il diniego è stato comunicato a Pupo dal Sig. Michele Bovi, capostruttura RAI?" "in conseguenza di tale diniego, Pupo (nome d'arte del Sig. Enzo Ghinazzi) ha registrato il promo facendo uso delle sole parole della strofa del brano "Ancora tu" "...ancora tu ma non dovevamo vederci più?" (composte da Mogol) senza utilizzare la melodia (composta da Battisti) che dopo la trasmissione del promo la Sig.ra Veronese, in qualità di Presidente del CdA EMAA, ha contattato telefonicamente Pupo aggredendolo verbalmente e minacciando azioni legali e denunce nei suoi confronti?"*

34. *"nel febbraio 2012 la Sig.ra Veronese, in qualità di Presidente del CdA di EMAA, ha preso contatto con la RAI conferendo con il Sig. Gianmarco Mazzi, direttore artistico del Festival della Canzone di Sanremo, ed ha espresso il proprio dissenso a che, in ricordo di Lucio Battisti, venissero eseguite composizioni musicali create dallo stesso Battisti in unione con Mogol in occasione del Festival stesso?"*

35. *"negli ultimi dieci anni il Sig. Gianni Morandi ha ricevuto svariate telefonate dalla Sig.ra Grazia Letizia Veronese che, personalmente ed in qualità di amministratori di EMAA, lo intimavano di non utilizzare nei suoi programmi brani del repertorio Mogol / Battisti?"*


36. *"nel 2001 la Sig.ra Grazia Letizia Veronese, in qualità di Presidente del CdA di EMAA, ha chiesto a BMG Ricordi S.p.A. di interrompere la realizzazione e commercializzazione delle edizioni a stampa, relative al repertorio di EMAA come da doc. 77 che si rammostra?"*

37. *"nel 2001 BMG Ricordi S.p.A. aveva presentato una offerta ad EMAA di rinnovo del contratto per la realizzazione e commercializzazione delle edizioni a stampa relative al repertorio di EMAA come da doc. 17 che si rammostra? Vero che il CdA di EMAA mancò di fornire riscontro alla proposta di BMG Ricordi?"*

38. *"le edizioni a stampa delle composizioni dei soli Mogol / Battisti rimaste in commercio si sono esaurite nell'anno 2005 e che dopo tale data, e quantomeno fino al 2020, veniva cessata la stampa e commercializzazione da parte di EMAA?"*

39. *"il Sig. Geoff Westley, amico in vita di Lucio Battisti e già arrangiatore di opere dello stesso ai fini della registrazione musicale, che ha curato negli 2011 e 2012 gli arrangiamenti*





volti alla realizzazione di nuove registrazioni fonografiche di progetti del repertorio Baglioni e De André, ottenendo il consenso della critica musicale e del pubblico, ha proposta la rivisitazione, promozione e vivificazione del repertorio di EMAA alla Sig.ra Veronese in qualità di amministratori di EMAA ottenendone un netto rifiuto?"

40. "anche dopo la rinuncia da parte di EMAA all'amministrazione dei diritti attraverso SIAE per le utilizzazioni via internet e telefonia, la Sig.ra Grazia Letizia Veronese in qualità di amministratore di EMAA ha chiamato la Dott.ssa Stefania Ercolani, diretto dell'Ufficio Multimedialità di SIAE, per comunicare l'intenzione di intervenire direttamente nei confronti dei servizi on line per impedire o far cessare l'offerta di opere del repertorio Mogol / Battisti nel caso in cui in virtù dei contratti con i produttori fonografici, alcuni servizi musicali online avessero offerto al pubblico anche prodotti contenenti detto repertorio?"

con citazione a testimonianza per: Corsi Paolo Diego, sui capitoli 1, 11, 12, 13; Claudio Sedini, sul capitolo 1; Silvia Pasquariello sui capitoli da 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29,30; Maria Grazia Maxia sui capitoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Giulio Rapetti Mogol, sui capitoli 1,2,3, 15; Giancarlo Losciale, sui capitoli 6, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29 e 30; Antonella Zappietro, sui capitoli 6, 8, 9, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30; Andrea Rosi sui capitoli 9, 10; Corrado Filpa sui capitoli 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19; Adolfo Massazza sui capitoli 11, 12, 13; Alfredo Clarizia sui capitoli 15, 16, 17, 18, 19; De Lellis Giulia sui capitoli 16, 18, 19; Patara Stefano sui capitoli 17, 18, 19; Mario Lavezzi sul capitolo 22; Chiara Bella e Gian Luca Pecchini sul capitolo 23; Dino Gasperini sul capitolo 31; Enzo Ghinazzi sui capitoli 32 e 33; Michele Bovi sul capitolo 32; Gian Marco Mazzi sul capitolo 34; Gianni Morandi sui capitoli 34 e 35; Giuseppe Andreetto sui capitoli 36, 37 e 38; Geoff Westley sul capitolo 39; Stefania Ercolani sul capitolo 40.


in ogni caso

- spese e compensi sia della fase arbitrale che del presente procedimento integralmente rifiuti.

Conclusioni per EDIZIONI MUSICALI ACQUA AZZURRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, così giudicare:





nel merito

- in via principale, dichiarare l'impugnazione proposta da Luca Battisti e da Aquilone s.r.l. inammissibile per le ragioni di diritto esposte nella narrativa della comparsa di risposta, in particolare al § 3.1;
- in subordine, dichiarare l'impugnazione proposta da Luca Battisti e da Aquilone s.r.l. infondata per le ragioni di diritto esposte nella narrativa della comparsa di risposta, in particolare ai § 3.2 e seguenti e, per l'effetto, confermare la statuizione dell'Arbitro Unico;
- in ogni caso, condannare ex art. 91 cod. proc. civ. Luca Battisti e Aquilone s.r.l. a rifondere le spese e le competenze di difesa;
- in ogni caso, condannare ex art. 96, 1° e 3° comma cod. proc. civ., Luca Battisti e Aquilone s.r.l. a risarcire il danno derivante dalla lite temerariamente instaurata;


nel merito, in via rescissoria condizionata

- in via principale, accertare l'errata liquidazione delle spese legali da parte dell'Arbitro a favore di EMAA e, per l'effetto, liquidare alla Società una somma almeno pari ai valori medi tabellari, così come richiesto nella nota spese;
- in subordine, accertare l'errata liquidazione delle spese legali da parte dell'Arbitro a favore di EMAA e, per l'effetto, liquidare alla Società una somma almeno pari valori minimi tabellari.

Svolgimento del processo

- 1) In data 16.7.2021 veniva reso il lodo da parte dell'Arbitro unico dott. Francesco Dori, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano su istanza di Universal Music Publishing Ricordi s.r.l. (di seguito, Universal) nei confronti di Grazia Letizia Veronese, Luca Filippo Carlo Battisti, rispettivamente vedova e figlio di Lucio Battisti, di Enrico Maria Bignami e di Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione (di seguito, EMAA).
- 2) La domanda aveva ad oggetto l'azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2392 c.c. nei confronti di Grazia Letizia Veronese, Luca Filippo Carlo Battisti e di Enrico Maria Bignami quali ex amministratori di EMAA, nonché l'azione ex art. 2497 c.c. nei confronti di Aquilone s.r.l., quale socio di maggioranza di EMAA ed inoltre l'azione ex art. 2497 c.c. nei






confronti dei relativi amministratori ex art. 2497, Il comma c.c, con condanna al risarcimento del danno asseritamente patito da Universal per l'importo di € 2.266.879 ed estensione di tale condanna anche nei confronti di EMAA ex art. 2497, III comma, c.c.


- 3) In seguito, infatti, al decesso di Lucio Battisti, nel 1998, Grazia Letizia Veronese ed il figlio di Battisti succedevano nei diritti del *de cuius*, sia quale coautore delle opere presenti nel catalogo, sia quale socio di controllo di EMAA, per il tramite di Aquilone, società quest'ultima interamente partecipata e gestita dalla Veronese e dal figlio di Battisti. In particolare – per quanto di interesse nel presente giudizio - gli ex amministratori di EMAA avevano rivestito le seguenti cariche nei sotto indicati periodi: Veronese, nominata Presidente del C.d.A. in data 29/09/1998, cessata dalla carica in data 18/04/2017; Luca Filippo Carlo Battisti, nominato consigliere in data 10/04/2002, cessato dalla carica in data 18/04/2017; Bignami, consulente della famiglia Battisti e nominato consigliere in data 29/04/2008, cessato dalla carica in data 18/04/2017. I soci di EMAA erano: Aquilone, che deteneva una quota del capitale sociale pari al 56%; Universal, con una quota pari al 35%; Altra Metà s.r.l., di proprietà della famiglia Mogol, con una quota pari al 9%.
- 4) Universal fondava la propria azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. allegando condotte di *mala gestio*, sostanzialmente riassumibili in una gestione del catalogo musicale ritenuta deficitaria e contraria a specifici obblighi contrattuali previsti nei contratti di edizione gravanti su di EMAA, quale editore ed in una gestione societaria non rispettosa degli obblighi in tema di informativa ai soci e caratterizzata da conflitto di interessi. Tanto è vero che, nel novembre 2012, Mogol, in qualità di coautore delle opere, si era determinato ad instaurare un giudizio innanzi al Tribunale di Milano nei confronti di EMAA (sub n. 77192/2012), imputandole gravi inadempimenti dei contratti di edizione e chiedendo ingenti importi a titolo di risarcimento dei danni. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9232 del 22/07/2016, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 4953 del 15/11/2018, passata in giudicato, aveva accolto l'azione di Mogol, dichiarato l'inadempimento di EMAA e condannato quest'ultima alla corresponsione, a titolo di risarcimento danni, di un importo pari ad euro 2.651.495,00 per sorte capitale, oltre interessi moratori e rimborso delle spese legali.
- 5) Le sentenze sopra indicate, n. 9232/16 di primo grado e n. 4953/18 di appello, individuavano le seguenti principali condotte inadempienti:





- a) ingiustificato rifiuto di talune proposte di “sincronizzazione”, in particolare quelle effettuate tra il 2008 e il 2009 da FIAT, Barilla e Banca MPS per spot pubblicitari e nel marzo 2009 per il film di produzione inglese “The Boat That Rocked”;
 - b) revoca, nel 2007, del mandato assegnato alla SIAE per la gestione dei diritti di utilizzo delle opere on-line, senza nuova assegnazione del relativo incarico ad altri soggetti nei dieci anni successivi;
 - c) immotivata contrarietà, tra il 2004 ed il 2007, alla pubblicazione in cofanetti CD e DVD contenenti “The best of Mogol Battisti”, poi pubblicati da Sony;
 - d) ingiustificate condotte ostruzionistiche nei confronti di chiunque volesse utilizzare le opere in catalogo, anche in occasione di importanti festival ed eventi commemorativi (ad es. opposizione al concerto della Provincia di Roma del 12/04/2007; al Festival di Castrocaro con divieto di utilizzare il brano Avventura nel 2008; allo spettacolo destinato a celebrare i 50 anni di carriera di Mogol organizzato dal Comune di Roma nel 2011; all’utilizzo del brano “Ancora Tu” da parte del cantante Pupo per una trasmissione Rai nel 2011; all’utilizzo di brani del catalogo a fini celebrativi nel corso dell’edizioni 2012 del Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi);
 - e) disdetta del contratto di distribuzione per la musica stampata con BMG Ricordi;
 - f) rifiuto di accettare la nuova proposta di cui al verbale del CdA del 4.11.2002 e successiva mancata individuazione di un distributore alternativo;
 - g) iniziative giudiziali contro il Comune di Molteno per impedire l’uso di brani per eventi commemorativi in onore di Lucio Battisti;
 - h) rifiuto ai Dik Dik di concedere in uso testi a stampa del brano “Vendo casa” per loro scritto nel 1971 da Lucio Battisti e Mogol;
 - i) negata concessione dell’utilizzo del brano “Ancora tu” all’artista sudafricano Ntoko Mazibuko;
 - j) revoca nei confronti di CET della licenza di pubblicazione dei testi delle opere in catalogo.
- 6) Le suindicate condotte avevano, secondo Universal, anche una incidenza sulla valutazione complessiva della diligenza degli ex amministratori di EMAA, i quali si erano anche rifiutati di fornire i chiarimenti e le informazioni richieste (v. ad es., lettera del legale di Mogol del 23/11/2009, il quale contestava il rifiuto di EMAA alla proposta di






sincronizzazione di Banca MPS del brano “Insieme” e altro). A seguito del mancato rinnovo del termine di durata della società (fissato da ultimo per il 31/12/2016), in esito all’assemblea soci di EMAA del 21/12/2016, EMAA veniva infine sciolta e posta in liquidazione con nomina dei liquidatori dr. Marco Campiotti e dr. Giannunzio Corazza, sostituiti poi dal prof. Gaetano Mari Giovanni Presti e, quindi, dall’attuale liquidatore dr. Luigi Giovanni Saporito, di nomina giudiziale. Nella prospettiva liquidatoria di alienazione del catalogo, i primi liquidatori conferivano incarico al prof. Mauro Bini di predisporre una perizia contenente la valutazione del valore del catalogo, documento ultimato il 30.10.2017.

- 7) Successivamente, in dipendenza della contestata gestione da parte degli ex amministratori di EMAA, questa subiva ulteriori iniziative giudiziali sul fronte risarcitorio, e, in particolare, la richiesta di risoluzione dei contratti di edizione da parte degli eredi Battisti e di Mogol, oltre che il giudizio instaurato da Sony Music Entertainment Italy s.p.a..
- 8) In sede arbitrale, Aquilone – contro cui Universal aveva proposto domanda ex art. 2497 c.c. - aveva formulato domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi la responsabilità di Universal per avere questa deciso di sciogliere e mettere in liquidazione la società EMAA, allo scopo di perseguire un interesse particolaristico, opposto a quello sociale, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
- 9) L’Arbitro unico così regolamentava la vertenza.
 - a) In via preliminare, esponeva che l’art. 27 dello statuto EMAA prevedeva espressamente che *“sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*: pertanto, *nulla quaestio* circa la generale applicabilità della clausola statutaria *de qua* agli ex amministratori di EMAA e l’assoggettamento ad arbitrato anche dell’azione di responsabilità ex art. 2476-2392 c.c.. Cosicché, nel caso in esame non operavano gli artt. 806 e seguenti c.p.c., ma l’art. 34 D.Lgs. n. 5/2003¹. Ora, la giurisprudenza

¹ L’art. 34 D.lgs. n. 5/2003 così statuisce: *“gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la*






costante aveva ritenuto sufficiente l'accettazione dell'incarico di amministratore affinché fosse considerata come acquisita la volontà degli amministratori di assoggettarsi alla clausola statutaria, senza la necessità di procedere ad una ulteriore, specifica, sottoscrizione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario. Nel caso di specie, Grazie Letizia Veronese, Luca Carlo Filippo Battisti ed Enrico Maria Bignami non solo avevano accettato la carica di amministratore, ma avevano anche sottoscritto lo statuto societario contenente la clausola sub art. 27, clausola mantenuta anche in occasione della modifica dello statuto societario nel 2015, con dichiarazione della Veronese di esserne a conoscenza e dispensa del notaio dalla lettura dello statuto.

- b) In punto arbitrabilità dell'azione ex art. 2497 c.c., evidenziava che detta azione trattava sì diritti disponibili e tuttavia il profilo più discutibile concerneva la riconducibilità dell'azione *de qua* al rapporto sociale, in quanto profilo che presupponeva la sussunzione dell'azione nell'alveo della responsabilità contrattuale. Considerato, poi, che la giurisprudenza di legittimità propendeva per la natura extracontrattuale dell'azione in esame, ne conseguiva la sottrazione dell'azione ex art. 2497 c.c. alla competenza arbitrale. Il dott. Dori dava, tuttavia, atto che parte autorevole della giurisprudenza (soprattutto di merito) aveva ripetutamente riconosciuto natura contrattuale all'azione ex art. 2497 c.c. e, tuttavia, a fronte di tale contrasto giurisprudenziale, reputava preferibile accogliere l'orientamento di legittimità e considerare l'azione ex art. 2497 c.c. come azione avente natura extracontrattuale².

nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. 3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. 4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. 5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. 6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso".

² L'Arbitro così si esprimeva: "*tale qualificazione giuridica (extracontrattuale, n.d.r.), a parere dello scrivente, non è comunque dirimente per escludere in sé l'arbitrabilità dell'azione de qua in quanto, il riferimento contenuto nell'art. 27 dello statuto EMAA a 'qualsiasi controversia' senza ulteriori limiti, se non quelli derivanti dalla disponibilità dei diritti oggetto della controversia, potrebbe far ritenere inclusa in tale ampia previsione anche l'azione ex art. 2497 c.c. tra soci e amministratori esercitata da Universal. Tuttavia, ad opporsi a tale interpretazione pare porsi la giurisprudenza ancor oggi prevalente, la quale non ritiene che espressioni pur ampie quali quella in esame, o similari (e.g. 'tutte le controversie'), siano sufficienti per poter includere tout court*






- c) L'Arbitro valutava fondata l'azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2392 c.c., ritenendo provato che gli ex amministratori di EMAA avessero violato i propri obblighi di diligenza e lealtà nei confronti della società, venendo meno alla corretta gestione tipicamente incentrata sulla promozione e commercializzazione del catalogo musicale: inadempimento che aveva causato ingenti danni. In particolare, per quanto di interesse nella presente sede, era risultato che EMAA fosse stata destinataria di proposte, con possibilità di sfruttamento commerciale delle opere in catalogo mediante le cd. sincronizzazioni, in particolare da parte di primari istituti bancari e di gruppi industriali italiani (Monte dei Paschi di Siena e Barilla) e, quanto a tale addebito, che i convenuti non avevano contrapposto l'accettazione di altre proposte di sfruttamento commerciale da parte di diversi operatori, confermando di aver rifiutato l'autorizzazione per tale utilizzo delle opere in catalogo. Con riguardo alla mancata diffusione delle opere a mezzo stampa, pacificamente intervenute le scelte di revocare la licenza di pubblicazione dei testi alla CET, di non rinnovare il contratto di distribuzione per la musica stampata con BMG Ricordi s.p.a. e di non accettare alcuna delle due proposte pervenute per la concessione della licenza di stampa e distribuzione dei fascicoli musicali di EMAA, gli amministratori non avevano affatto dimostrato di aver assegnato tale licenza ad alcun altro operatore, con conseguente rinuncia a qualsivoglia introito. Quanto alla revoca del mandato SIAE, per la gestione delle utilizzazioni on line delle opere in catalogo, era pacifico che alla stessa non fosse seguito alcun mandato ad altri soggetti, con conseguente decurtazione di EMAA dei proventi di tale canale di commercializzazione e promozione.
- d) L'Arbitro esponeva che, quantunque le condotte degli amministratori, non fossero sindacabili sulla base della business judgement rule, dovessero, però, soggiacere a requisiti minimi di diligenza e tra tali standard evocava alcuni criteri ricavati da una sentenza del Tribunale di Torino, alla luce della quale: gli atti gestori sono protetti dalla business judgement rule (di seguito, BJR), quando sono conformi alla legge e allo

anche azioni di natura extra-contrattuale nella sfera di operatività della clausola compromissoria che le contiene. Il carattere tutto sommato ancora eccezionale che, nel nostro ordinamento, riveste la devoluzione in arbitri di controversie di natura extracontrattuale e le previsioni restrittive contenute nell'art. 808-bis c.p.c., conducono a far preferire quella interpretazione (restrittiva) che porta a negare che l'azione ex art. 2497 c.c. di Universal de qua possa rientrare nella sfera di operatività dell'art. 27 dello statuto EMAA".






statuto sociale, non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse, sono assunti all'esito di un procedimento che tiene conto di informazioni e di valutazioni coerenti con gli obiettivi sociali.

Alla stregua di tali principi, riteneva che la scelta di ridurre al minimo le occasioni di sfruttamento commerciale delle opere di cui al catalogo si ponesse in palese contrasto con gli obblighi contrattuali in capo a EMAA, non ottemperati dagli amministratori di EMAA; soprattutto la scelta non era supportata da adeguata istruttoria e da offerte di alternative rispetto alla commercializzazione rifiutata. Nel dettaglio, per adeguata istruttoria devono intendersi studi, statistiche, pareri, business plan, esame approfondito delle emergenze mediante adeguata verbalizzazione nei verbali del CDA. In risposta, dunque, alla dedotta non sindacabilità delle scelte gestorie, l'Arbitro affermava che il principio di insindacabilità del merito imprenditoriale delle scelte degli amministratori non è illimitato, essendo invece subordinato all'esistenza di taluni presupposti elaborati dalla giurisprudenza, la quale ha nel tempo individuato degli standard minimi cui le scelte gestorie degli amministratori devono uniformarsi, affinché possa trovare applicazione la protezione garantita dalla BJR. Sulla base delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa e delle difese assunte dalle parti, l'Arbitro unico riteneva, quindi, fondata l'azione di responsabilità esercitata ex artt. 2476 e 2392 c.c., risultando provato che gli ex amministratori di EMAA convenuti avessero violato i propri obblighi di diligenza e lealtà nei confronti della società, principalmente venendo meno alla corretta gestione dell'attività sociale, necessariamente e logicamente costituita dalla promozione e commercializzazione del catalogo. Tanto ha comportato la condanna degli ex amministratori di EMAA, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per complessivi € 5.115.841,06 comprensivi del danno emergente e del lucro cessante.³

- e) Quanto alla misura della responsabilità, l'Arbitro riteneva pariteticamente responsabili la Veronese ed il Battisti, mentre reputava in solido responsabile il Bignami nei limiti dell'importo di € 3.069.504,64 oltre interessi e rivalutazione, detratta una quota del

³ € 5.115.841,06 di cui: € 3.426.08,56 per il risarcimento dei danni in favore di Mogol, comprensivi di spese legali; € 1.089.812,50 per mancate sincronizzazioni (pari ad € 560.000,00), per mancata riproduzione a mezzo stampa e dal vivo (€ 322.000,00), € 185.937,50 per revoca mandato a SIAE, oltre € 21.975,00 per il periodo di due semestri dell'anno 2016; € 600.000,00 per danno da lucro cessante, conseguenti al mancato perfezionamento degli affari rispetto ai quali sussistevano offerte o trattative concrete.






40% equitativamente determinata, in ragione del fatto che talune condotte dannose erano state poste in essere negli anni 2008 e 2009, epoca in cui il Bignami non aveva ancora assunto la carica di consigliere o non era dotato delle necessarie deleghe.

- f) Quanto all'azione ex art. 2497 c.c. formulata nei confronti di Aquilone s.r.l. e degli ex amministratori di EMEA, l'Arbitro si dichiarava incompetente, per quanto esposto sub b).
- g) Riguardo alla medesima domanda estesa da Universal ex art. 2497, III comma, c.c., anche nei confronti di EMEA, l'Arbitro concludeva per il suo rigetto. Tale conclusione era conseguente alla ritenuta non arbitrabilità della domanda ex art. 2497 c.c. proposta nei confronti di Aquilone e degli ex amministratori di EMEA, come già esposto sub b): pertanto, l'impossibilità per l'arbitro di pronunciarsi sulla domanda principale di Universal ex art. 2497 c.c. (nei confronti di Aquilone e degli amministratori di EMEA) rendeva Universal carente di interesse in relazione alla domanda ex art. 2497, III comma, c.c..
- h) L'Arbitro, inoltre, rilevava l'assenza del carattere di abusività quanto alla decisione attribuita ad Universal di sciogliere e porre in liquidazione EMEA, decisione posta a fondamento della domanda riconvenzionale spiccata da Aquilone s.r.l. nei confronti di Universal con condanna al pagamento di € 3.393.682,00. In particolare, il dott. Dori rilevava che l'assemblea dei soci del 21.12.2016 prevedeva all'ordine del giorno la proroga della società, non per decisione di Universal, ma perché, a partire dal 2010, l'assemblea era chiamata ogni anno a rinnovare tale termine. Rilevava, però, che nell'anno 2016 era intervenuta una condanna di EMEA per inadempimento dei contratti di edizione per oltre 2 milioni di euro, tanto che gli amministratori erano stati costretti a chiedere una ricapitalizzazione ex art. 2482 ter c.c., con versamento a fondo perduto di una somma superiore ad € 1,8 milioni di euro. In un simile contesto, l'insoddisfazione del socio di minoranza era del tutto fisiologica, di talché la condotta di Universal non poteva essere qualificata in termini di abuso. Il dott. Dori regolava, infine, le spese sulla base della soccombenza

10) Avverso il lodo hanno interposto impugnazione Luca Filippo Carlo Battisti e la società Aquilone, chiedendone la declaratoria di nullità, con conseguente rigetto di tutte le pretese






azionate da EMAA s.r.l. e condanna di questa alla restituzione delle somme che avesse *medio tempore* ricevuto, in esecuzione del lodo stesso. Hanno, inoltre, chiesto accertarsi la responsabilità di Universal s.r.l. quanto alla decisione di sciogliere EMAA, con conseguente domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., con ogni conseguente statuizione in punto spese.

- 11) Stessa posizione ha assunto Grazia Letizia Veronese, con eguali conclusioni, in sede di impugnazione incidentale.
- 12) Universal ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa come proposta dal Battisti, da Aquilone e dalla Veronese e, nel merito, il suo rigetto. In via incidentale, ha chiesto dichiarare la nullità parziale del lodo nella parte in cui, considerando erroneamente la materia non arbitrabile, l'Arbitro aveva ommesso di pronunciarsi sull'azione esercitata da Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. ex art. 2497 c.c. per abuso dell'attività di direzione e coordinamento; di conseguenza, ha chiesto condannarsi Aquilone S.r.l., Luca Filippo Carlo Battisti, Grazia Letizia Veronese ed Enrico Maria Bignami, in solido tra loro, a risarcire Universal Music Publishing Ricordi S.r.l. di tutti i danni patiti e quantificati in € 1.790.544,37, ovvero nella diversa somma ex art. 1226 c.c. con interessi e rivalutazione monetaria; chiedeva altresì dichiarare la nullità parziale del lodo nella parte in cui, pur considerando erroneamente non arbitrabile l'azione ex art. 2497 c.c., il dott. Dori aveva rigettato la domanda rivolta nei confronti di Edizioni Musicali Acqua Azzurra S.r.l. e per l'effetto condannare in solido, ex art. 2497 III co. c.c. anche Edizioni Musicali Acqua Azzurra nei limiti di accoglimento della domanda ex art. 2497 c.c. rivolta nei confronti delle altre parti del procedimento.
- 13) EMAA s.r.l. in liquidazione, costituitasi in persona del liquidatore giudiziale dott. Giovanni Saporito, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnativa e, nel merito, il suo rigetto, con condanna delle controparti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed anche dell'art. 96, III comma, c.p.c.. In via rescissoria condizionata, ha chiesto l'accertamento dell'errata liquidazione delle spese legali da parte dell'arbitro a favore di EMAA, chiedendo l'applicazione dei valori medi tabellari o, in subordine, dei valori minimi tabellari.
- 14) All'esito dell'udienza di prima comparizione del 6.4.2022, in cui veniva dichiarata la contumacia di Enrico Maria Bignami, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza





del 21.12.2022 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

Motivi della decisione

15)EMAA, costituita il 31 marzo 1969 ed ora in liquidazione, è una società di capitali a responsabilità limitata ed ha un capitale sociale così ripartito tra i soci storici:


- il 56% è detenuto da Aquilone s.r.l., i cui soci sono gli eredi Battisti, ossia Grazia Letizia Veronese Battisti e Luca Filippo Carlo Battisti, entrambi membri del consiglio di amministrazione di Aquilone;
- il 35% è detenuto da Universal;
- il restante 9% è detenuto da L'Altra Metà s.r.l., i cui soci sono Giulio Rapetti Mogol ed i suoi figli, Alfredo e Carolina Rapetti Mogol.

16)La volontà dei soci di EMEA, obiettivata nel contratto sociale, era quella di costituire una società operante nel settore dell'editoria, con il seguente oggetto sociale: *“la società ha per oggetto l'esercizio di attività editoriali di qualsiasi genere (musica, libri, giornali e riviste) e di ogni altra attività sussidiaria e affine, con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia svolta nei confronti del pubblico, o riservata alle imprese di investimento, alle società finanziarie e agli intermediari finanziari, o vietata ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio”.*

17)Poste tali premesse, la Corte indica di seguito i motivi posti a fondamento dell'impugnativa principale proposta da Luca Battisti e da Aquilone s.r.l.:

- a) nullità del lodo per superamento dei limiti soggettivi quanto alla clausola compromissoria;





- b) nullità del lodo per violazione degli artt. 1176, comma II, 2392, 2476 c.c. e dei correlati principi della cd. business judgement rule in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali;
 - c) nullità del lodo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in materia di prove, per avere l'Arbitro erroneamente valutato la perizia redatta dal Prof. Bini, documento a carattere decisivo al fine di escludere gli addebiti di mala gestio;
 - d) nullità del lodo per violazione degli artt. 2391, 2392, 2476 c.c., per aver l'Arbitro ommesso di pronunciare sull'eccezione proposta da Luca Battisti di insussistenza del conflitto di interessi, omissione rifluente sulla responsabilità;
 - e) nullità del lodo per violazione degli artt. 1176, Il comma, 2391, 2392, 2476 c.c., per aver l'Arbitro ommesso di pronunciare sull'eccezione proposta da Luca Battisti di insussistenza del suo presunto conflitto di interessi ed aver di conseguenza falsamente applicato le sopra indicate disposizioni codicistiche, ritenendo sussistente il conflitto di interessi pur in assenza di qualsiasi personale vantaggio o beneficio;
 - f) nullità del lodo per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, Il comma, 2727, 2729 c.c. in materia di risarcimento dei danni;
 - g) nullità del lodo per violazione degli artt.1175, 1375, 2727, 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per aver l'Arbitro ritenuto legittima, anziché espressione di abuso di potere, la decisione del socio di minoranza Universal di porre fine alla società, in difetto di un interesse sociale o comune ai soci.
- 18) I motivi formulati da Veronese alla base della spiccata impugnativa sono i seguenti:
- a) nullità del lodo per superamento dei limiti soggettivi quanto alla clausola compromissoria;
 - b) nullità del lodo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 111 Cost., con riguardo al principio di immediatezza scaturente dalla tipicità delle prove, con dovere del giudice di valutare le prove dallo stesso assunte, in via prioritaria, rispetto alle prove di altri giudizi;
 - c) nullità del lodo per violazione degli artt. 2476 e 2392 c.c. per insussistenza di qualsivoglia responsabilità gestoria in capo alla Veronese;
 - d) nullità del lodo per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 c.c. in materia di risarcimento del danno;





- e) nullità del lodo per omessa pronuncia quanto al regime delle spese conseguente all'esito, nei confronti della Veronese, della domanda di Universal fondata sull'art. 2497 c.c..
- 19) Universal ha, infine, proposto impugnazione incidentale quanto al rigetto della domanda basata sull'art. 2497 c.c..
- 20) Il primo motivo dell'impugnativa formulata dal Battisti e dalla Veronese, involgendo le stesse questioni in fatto e in diritto, viene trattato congiuntamente.
- 21) Luca Filippo Carlo Battisti assume che la clausola compromissoria non poteva essere a lui ritenuta applicabile, in quanto non risultava mai essere stata sottoscritta dallo stesso nella qualità di amministratore della società. Del tutto sbrigativamente, quindi, l'Arbitro aveva trattato la tematica afferente l'art. 34, IV comma del D.Lgs. n. 5/2003, in quanto, per converso, proprio alla luce di una lettura costituzionalmente orientata doveva essere garantita la libertà di manifestare la volontà contraria ad essere giudicati da un arbitro, in deroga alla giurisdizione ordinaria.
- 22) Grazia Letizia Veronese contestava l'accettazione della clausola in questione, per fatti concludenti, ossia per il fatto stesso di aver accettato di svolgere la funzione di amministratore (così, pag. 18 della comparsa di costituzione Veronese), in palese violazione degli artt. 24, 25 e 102 Cost. ed in spregio dello stesso rilievo assegnato dal legislatore alla rinuncia alla giurisdizione ordinaria.
- 23) **Opinione della Corte quanto al motivo sub a).** L'art. 27 dello Statuto, pattuito in data 19.7.2004, così recita: *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte dirigente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno*






le parti. Sono soggette alla disciplina prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.

24) La Corte reputa, in coerenza con i più autorevoli arresti dottrinari, che, laddove la clausola statutaria preveda la compromettibilità in arbitri anche delle controversie riguardanti amministratori, liquidatori o sindaci, costoro ne sono vincolati, senza bisogno di approvazione specifica. Nulla consente peraltro di ravvisare in tale situazione una sorta di arbitrato obbligatorio, della cui legittimità costituzionale potrebbe dubitarsi. Ciò in quanto il fatto stesso di avere accettato la carica comporta l'accettazione volontaria anche della clausola compromissoria prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto societario, il cui contenuto deve presumersi conosciuto. La deroga al diritto comune sta solo nella possibilità di prescindere da particolari e specifiche forme di accettazione della clausola compromissoria da parte di chi assume la carica di amministratore, liquidatore o sindaco della società, ma non anche nel prescindere dal di lui consenso. È quanto si ricava dal disposto del IV co. dell'art. 34 del D.lgs. citato, con l'avvertenza che la deferibilità ad arbitri anche di questo tipo di controversie deve comunque essere ben precisata nella clausola compromissoria e tanto è, del resto, connaturato al rapporto di immedesimazione organica che lega l'amministratore alla società. Se ne deve concludere, quanto al caso in esame, che l'espressa previsione dell'arbitrabilità delle azioni di responsabilità come indicate all'art. 27 dello Statuto societario di EMEA implichi l'assoggettamento tout court del Battisti e della Veronese alla competenza arbitrale.

25) Con riguardo all'impugnativa proposta da Battisti, Aquilone s.r.l. e da Veronese, sono necessarie le seguenti osservazioni.


26) La clausola compromissoria era stata pattuita in data 19.7.2004, ossia in epoca antecedente alla riforma del 2006 e la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla sua entrata in vigore, con domanda introdotta il 18.9.2020. Nel regime normativo previgente alla riforma del 2006, l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c. era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile. L'art. 24 del D. lgs. n. 40/06, modificando l'art. 829, III comma, c.p.c., stabilisce una regola inversa, rendendo






ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto soltanto se "espressamente prevista dalle parti o dalla legge". La disposizione transitoria di cui all'art. 27 del medesimo Decreto Legislativo ha previsto che la nuova disciplina si applichi "ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto". La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze n. 9341/16, n. 9284/16 e n. 9285/16, ha composto il contrasto sull'applicazione temporale del mutato regime di impugnabilità del lodo per errori di diritto, riconoscendo l'impugnabilità per errori di diritto quando l'arbitrato sia reso dopo l'entrata in vigore della novella del 2006, ma origini da una convenzione anteriore al 2006, che nulla specifichi sull'impugnabilità per errori di diritto. Con riguardo al caso in esame, è a dirsi che, in data 14.12.2015, i soci, davanti al notaio dott. Gianfrancesco Mauri, sono intervenuti sullo statuto, apportando una modifica alla durata della società, come risulta dal doc. n. 14 di parte EMAA, senza in alcun modo intervenire su alcuna altra parte e, per quanto di interesse, lasciando inalterata la struttura dell'art. 27 contenente la clausola compromissoria (circostanza pacifica). Orbene, atteso il nuovo regime regolatorio e tenuto conto che la modifica dello statuto è intervenuta solo con riferimento alla durata della società, se ne deve concludere, in applicazione dei fondamentali criteri ermeneutici di cui all'art. 1362, I e II comma, c.c., che la clausola *de qua* fosse, *medio tempore*, coinvolta dal nuovo regime normativo e che le parti non abbiano deliberatamente voluto aggiornarla. Ne consegue che non è convincente l'assunto degli appellanti secondo cui lo statuto del 2015 non era un nuovo statuto, ma era il vecchio statuto del 2004 aggiornato nella sola previsione della durata della società sub art. 4, proprio perché le parti avevano positivamente fruito della possibilità di apportare modifiche dopo la riforma del 2006 ed avevano limitato tale facoltà alla sola specifica clausola della durata della società. A tale proposito, è utile osservare che il termine finale dell'atto costitutivo e dello statuto costituisce una vera e propria regola di funzionamento della società, che, al pari di qualsiasi modifica statutaria, è soggetto alla pubblicità nel registro delle imprese; pertanto, non è corretto sminuire tale modifica attinente al termine finale, per assegnare al silenzio serbato dopo la modifica legislativa di cui sopra, una volontà di far permanere l'impugnativa per violazione di regole di diritto.





- 27) Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, i motivi di impugnativa adottati da Battisti, Aquilone s.r.l., Veronese ad eccezione del primo trattato ai punti nn. 23 e 24 sono inammissibili, in quanto involgenti asserite violazioni di regole di diritto.
- 28) Quanto all'impugnativa formulata da Universal, è da premettere che l'impugnante censura il lodo nella parte in cui l'Arbitro ha omesso di pronunciarsi su una domanda che, secondo Universal, rientrava *de plano* nella materia arbitrabile sulla base dell'art. 27 dello Statuto. In particolare, deduce Universal, che accanto all'azione ex art. 2476 c.c., aveva proposto azione di responsabilità, con conseguente condanna risarcitoria, nei confronti di Aquilone s.r.l. e degli ex amministratori di EMAA ex art. 2497, III comma, c.c., con estensione della domanda ad EMAA ai sensi dell'art. 2497, III comma, c.c. L'Arbitro ha ritenuto problematica la riconducibilità dell'azione ex art. 2497 c.c. nell'alveo delle azioni arbitrabili, come esposto sub n. 9 punto b). Dalla dichiarata incompetenza quanto alla domanda principale di Universal ex art. 2497 c.c. nei confronti di Aquilone e degli ex amministratori di EMAA, l'Arbitro ha concluso per l'impossibilità di estendere tale domanda principale nei confronti di EMAA.
- 29) La difesa dell'impugnante incidentale osserva che del tutto insoddisfacente è l'opzione prescelta dall'Arbitro in merito alla qualificazione dell'azione come extracontrattuale, con conseguente sottrazione della domanda de qua alla clausola compromissoria, anche alla luce di contrapposte pronunce, che avevano messo in luce la complessità dell'articolato fenomeno societario dell'attività di direzione e coordinamento. Per converso, sono desumibili significativi indici a favore della qualificazione in termini contrattuali, indici costituiti da: la legittimità in sé e per sé dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; il particolare oggetto degli obblighi connessi all'esercizio di detta attività, che si sostanziano non certo in una mera astensione, ma riguardano termini e modalità dell'esercizio di un potere direttivo che, in taluni casi, costituisce un vero e proprio dovere; la preesistenza di vincoli e limiti entro i quali tale potere si deve necessariamente articolare, supportato da una congrua motivazione delle scelte operative. Alla luce di tali considerazioni e della sostanziale ampiezza della clausola contrattuale, pertanto, Universal riteneva di avere fornito esauriente prova di tutti gli elementi fondanti una responsabilità della società Aquilone s.r.l., la quale aveva esercitato le proprie prerogative per imporre una linea editoriale del tutto irrazionale e comunque






imposta dal CdA di EMAA per il tramite dei propri amministratori, eredi di Battisti. Ed, invero, l'effettiva ingerenza del socio Aquilone nella gestione di EMAA era ampiamente emersa e documentata in occasione della revoca del mandato SIAE, in occasione di plurime richieste di chiarimento avanzate in sede assembleare dai soci di minoranza, richieste rimaste prive di riscontro. Pertanto, per effetto dell'accoglimento del motivo di doglianza, doveva essere accolta la domanda in quanto era dimostrato che il cd. controllo di diritto per mezzo della disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria comportava un'attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 sexies c.c.. La domanda doveva, infine, ritenersi estesa ai consiglieri di amministrazione chiamati in quanto partecipi al fatto lesivo ex art. 2497, II comma, c.c. e doveva estendersi, dunque, anche ad EMAA ex art. 2497, III comma, c.c..

30) Opinione della Corte quanto al motivo posto a fondamento dell'impugnativa incidentale di Universal. La Corte reputa che nel caso in esame l'odierna appellante non sia fornita dell'azione ex art. 2497 c.c.. Ed, invero, difetta, in primo luogo, l'ipotesi dell'azione di responsabilità intentata dal socio di una s.r.l., in questo caso Universal s.r.l., contro il cd. socio gestore, ossia colui che intenzionalmente ha deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società: ciò che emerge proprio dalla composizione delle partecipazioni nel capitale sociale di EMAA (cfr. specchietto a pag. 8 del lodo), essendo Universal semplicemente il socio di minoranza di EMAA, in ragione della detenzione del 35% delle partecipazioni. In altri termini, non si è in presenza di una holding e di almeno due società eterodirette, di cui una reagisce con l'apposito strumento disegnato dal legislatore con l'art. 2497, I comma, c.c.. Di tal ch  il socio di minoranza ha a disposizione gli ordinari strumenti di reazione endosocietari costituiti dall'impugnativa delle delibere e dalle azioni di responsabilit , come avvenuto pacificamente nel caso di specie. In concreto, infatti, Universal ha agito nei confronti anche di Aquilone s.r.l., in forza del disposto di cui all'art. 2476, VII comma, c.c. (*"sono altres  solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societ , i soci o i terzi"*), indipendentemente dall'esito della predetta azione in sede arbitrale. Pertanto, non pu  il socio di minoranza agire ex art. 2497 c.c. per responsabilit  da eterodirezione nei confronti di EMAA s.r.l. in liquidazione, perch  tale responsabilit  verrebbe a scaturire






ipso facto dal preteso agire illecito del socio di maggioranza Aquilone, mediante il condizionamento del voto assembleare. In secondo luogo, vale la pena rilevare che la difesa dell'impugnante non ha minimamente tratteggiato gli elementi costitutivi della pretesa ed abusiva eterodirezione, non potendo gli stessi coincidere *ipso facto* con la detenzione della quota di maggioranza da parte di Aquilone s.r.l.. Né, in ultima analisi, ha dimostrato di aver subito un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello subito per effetto dell'aver Aquilone s.r.l. sposato le non corrette scelte gestorie degli ex amministratori di EMAA condannati, effetto conseguente, come detto, all'ipotesi di cui all'art. 2476, VII comma, c.c., Ne consegue che non ricorre alcuna azione inscrivibile nell'alveo di cui all'art. 2497 c.c., con conseguente inammissibilità del profilo sollevato.

- 31) Conclusivamente, l'impugnativa principale e quella incidentale debbono essere respinte, con integrale conferma del lodo *de quo*.
- 32) Tenuto conto dell'esito del giudizio, pare corretto regolare le spese processuali nei seguenti termini. Luca Filippo Carlo Battisti, Grazia Letizia Veronese e Aquilone s.r.l. risultano soccombenti nei confronti di Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione, con conseguente condanna alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della stessa, con maggiorazione, come richiesta e spettante, ex art. 4, Il comma, D.M. n. 55/14 come modificato da D.M. n. 147/22, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non svoltasi. Gli stessi risultano altresì soccombenti verso Universal Music Publishing Ricordi s.r.l. e debbono, pertanto, rimborsare le spese processuali, previa compensazione per $\frac{1}{4}$, tenuto conto del profilo di soccombenza di quest'ultima nei loro confronti sul versante dell'azione ex art. 2497 c.c.. Considerate le conclusioni assunte da Universal Music Publishing Ricordi s.r.l. nei confronti di Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione incentrate sulla declaratoria di nullità parziale del lodo, con condanna ex art. 2497, III comma, c.c., sussistono ragioni per condannare la prima alla rifusione delle spese processuali in favore della seconda, con sensibile riduzione, avuto riguardo alla particolare delimitazione dei temi difensivi sviluppati.
- 33) Non risultano allegati e, tanto meno provati, i requisiti di cui all'art. 96 c.p.c. con riguardo alla relativa domanda proposta da EMAA s.r.l. in liquidazione nei confronti degli impugnanti principali.





P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3684/21 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- I. **respinge** le impugnative proposte da Luca Filippo Carlo Battisti, Aquilone s.r.l. e da Grazia Letizia Veronese avverso il lodo emesso dall'Arbitro unico in data 16.7.2021;
- II. **respinge** l'impugnativa incidentale proposta da Universal Music Publishing Ricordi s.r.l. avverso il lodo emesso dall'Arbitro unico in data 16.7.2021;
- III. **condanna** in solido Luca Filippo Carlo Battisti, Grazia Letizia Veronese e Aquilone s.r.l. a rimborsare, in favore di Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione, le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 68.729,70 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- IV. **condanna** in solido Luca Filippo Carlo Battisti, Grazia Letizia Veronese e Aquilone s.r.l. a rimborsare, in favore di Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., le spese processuali del presente giudizio, che, già operata la compensazione per $\frac{1}{4}$, liquida in complessivi € 39.651,75 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- V. **condanna** Universal Music Publishing Ricordi s.r.l. a rimborsare, in favore di Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 26.435,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- VI. **respinge** la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l., in liquidazione, nei confronti di Luca Filippo Carlo Battisti, Grazia Letizia Veronese e Aquilone s.r.l..

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.3.2023.


Il Consigliere est.

Dott. Silvia Brat

Il Presidente

Dott. Carla Romana Raineri





Arbitrato in Italia

